

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2188

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLOTTO, ANDREONI, BAMBI, BORTOLANI, CAMPAGNOLI, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO PAOLA, FERRARI SILVESTRO, GASCO, PELLIZZARI, PISONI, PUCCI ERNESTO, SAVINO, SOBRERO, STELLA, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH

Presentata il 17 maggio 1978

Esenzione dalla tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani. Modifica ed integrazione dell'articolo 270 del testo unico delle leggi sulla finanza locale, approvato con il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 marzo 1941, n. 366 — modificata con il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968 — disciplina l'istituzione della tassa per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani già prevista dal testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

In base a tali leggi sono assoggettabili al tributo *de quo* anche coloro i quali occupano locali adibiti ad uso agricolo che, per l'estendersi dei nuclei abitati, vengono a trovarsi inclusi negli agglomerati urbani e, pertanto, la tassabilità è conseguenziale alla istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti interni senza ciascuna discriminazione riguardo all'uso cui sono destinati i fabbricati.

Al riguardo va osservato:

1) le aziende agricole ancorché incluse nell'area perimetrata agli effetti dell'organizzazione del servizio di raccolta, utilizzano i rifiuti di propria produzione per la trasformazione in composto organico destinato alla concimazione delle colture agrarie, pertanto, non consegnano al servizio di raccolta comunale la loro spazzatura per evitarne la distruzione, negli appositi inceneritori, e utilizzarla invece — più correttamente sul piano ecologico e economico — in ottimo concime.

2) È indiscusso principio che la tassa è dovuta solo da chi richiede all'Ente pubblico un servizio (e in ciò si differenzia dall'imposta).

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Orbene: i titolari non chiedono all'ente locale di usufruire del servizio di raccolta e distruzione dei rifiuti e, quindi, hanno buon diritto di essere esentati dal pagamento della relativa tassa.

3) Va notato per inciso, che gli stessi titolari di azienda agricola già sopportano disagi notevoli e inconvenienti per il fatto che i centri urbani, espandendosi, invadono le zone a vocazione agricola sulle quali esse operano. A maggiore loro danno devono ora ancora essere soggetti obbligatoriamente al pagamento di una tassa per un servizio che assolutamente non chiedono che è dannoso per la loro economia aziendale.

4) Per il vero le citate leggi prevedono che l'Ente impositore — comune —

può includere nel regolamento che disciplina la riscossione della tassa in questione norme specifiche per consentire l'esenzione o la riduzione della tassa per particolari categorie di utenti (titolari di alloggi di tipo popolare manovano eccetera).

Prevedono altresì la disciplina da lato tecnico e igienico-sanitario del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti da concretarsi in apposito regolamento.

Tenuto conto di ciò, al fine di porre rimedio ad una palese grave ingiustizia nei confronti delle case rurali fagocitate dalle espansioni urbane proponiamo l'approvazione della seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 270 del testo unico delle leggi sulla finanza locale approvato con il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il Consiglio comunale può introdurre nel regolamento della riscossione della tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani apposita normativa che consenta l'esenzione dal pagamento della tassa medesima per gli imprenditori agricoli che occupano fabbricati rurali inclusi negli agglomerati urbani perimetrati agli effetti dello svolgimento del servizio di raccolta rifiuti.

Tali norme regolamentari da adottare dai Consigli comunali dovranno prevedere altresì modifiche consequenziali del regolamento tecnico del servizio di raccolta rifiuti per disciplinare il deposito e la trasformazione in composto concime dei rifiuti prodotti dagli utenti agricoli compresi negli agglomerati citati ».